
Esimente da tenuità del fatto

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 15 Novembre 2022

Con riguardo ai reati che, in materia tributaria, prevedono una soglia di punibilità, la **causa di esclusione della punibilità** per **particolare tenuità del fatto** può trovare applicazione, qualora **il giudice accerti la minima offensività del fatto** sulla base degli **indicatori** rappresentati dalle modalità della condotta, dall'esiguità del danno o del pericolo da essa derivante e dal grado di colpevolezza.

È solo al **momento della consumazione del reato** che devono essere verificati i **presupposti integranti la causa di non punibilità**, essendo quello e solo quello il momento in cui valutarsi se l'offesa cagionata al bene protetto dalla norma incriminatrice violata sia o meno di *"particolare tenuità"*.

È quindi del tutto **ininfluente il successivo pagamento, totale o parziale, del debito tributario**, che, invece, può assumere rilevanza in relazione all'applicazione della causa di non punibilità.

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha chiarito quali sono i **presupposti** in presenza dei quali è possibile invocare l'**esimente da particolare tenuità del fatto**.

Il caso: omessa dichiarazione Iva di una SAS

Nel caso di specie, la Corte di appello aveva confermato la decisione resa dal Tribunale e appellata dall'imputato, la quale lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 5 Dlgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, nella sua qualità di **legale rappresentante e socio accomandatario di una Sas**, al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto** per l'importo di 53.047 euro, **non presentava**, essendovi obbligato, la **dichiarazione annuale** fiscale relativa all'anno di imposta **2012**.



Avverso tale sentenza, l'imputato proponeva infine **ricorso per cassazione**, deducendo la violazione dell'art. 131-bis cod. pen, ed evidenziando come, sia pure **in maniera tardiva e parziale ma comunque volontaria**, aveva versato all'erario la somma di 3.250 euro, per effetto della quale l'imposta evasa era pari a 49.980 euro, e quindi **sotto la soglia di punibilità prevista** dalla norma incriminatrice.

Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non aveva correttamente applicato l'art. 131-bis cod. pen, sia perché il superamento della soglia non eccedeva il 10%, sia perché non aveva comunque considerato l'indicato pagamento di una parte del tributo evaso.

Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato.

Le possibili cause di non punibilità

Evidenziano i giudici di legittimità che, come prevede il chiaro dettato letterale,

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento